

## Risoluzione del 05/06/1989 n. 310356 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

Registro. Applicazione dell'imposta nel caso di cessione di tutte le quote di una societa' di persone.

**Sintesi:** La cessione di tutte le quote sociali di una societa' di persone non configura, agli effetti dell'imposta di registro, un trasferimento d'azienda e pertanto e' corretta l'applicazione dell'imposta in termine fisso, come previsto per il caso di cessione di quote societarie. Infatti, l'imposta percetta sui conferimenti alla nascita della societa' assorbe anche quella dovuta per la cessione delle quote.

### Testo:

Codesto Ispettorato ha chiesto alla Scrivente di far conoscere le proprie determinazioni in merito all'ispettoriale del 19 ottobre 1984, prot. 1028/C/84.

Si premette che con scrittura privata autenticata nelle firme del 7 febbraio 1978, registrata presso l'Ufficio del Registro - Atti Privati - di ... il 13 febbraio 1978 al n. 2931, venivano cedute tutte le quote della societa' ... L'Ufficio, in sede di registrazione, applicava l'imposta di registro in termine fisso, ma successivamente ritenendo che si configurasse la cessione di azienda, sottoponeva l'atto a giudizio di congruita', accertando un valore di lire 889.398.680, comprensivo dell'avviamento.

Con ricorso del 26 marzo 1980 diretto alla Commissione Tributaria di primo grado di Bari i sig.ri .... si opponevano all'avviso di accertamento ritualmente notificato dall'Ufficio del Registro e chiedevano l'annullamento dello stesso, adducendo che la cessione di tutte le quote sociali non configura trasferimento di azienda, tassabile ai fini dell'imposta di registro.

La Commissione Tributaria di primo grado di Bari, con decisione del 28 gennaio 1986, accoglieva il ricorso dei contribuenti.

Tutto cio' premesso, questa Direzione Generale, esaminata la questione in argomento, afferma che, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, allegato A, parte prima e dell'art. 8 della Tabella, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, le cessioni di quote di qualsiasi tipo di societa' sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

La Scrivente, pertanto, conferma le argomentazioni svolte nella Ris. min. del 28 marzo 1983, n. 251368 in cui ha condiviso le conclusioni raggiunte nel corso della riunione dei Capi Compartimento, tenutasi a Roma il 30 e 31 marzo 1982, nel senso che le cessioni, tanto di alcune, quanto di tutte le quote sociali di una societa' di persone a nuovi soci, agli effetti dell'imposta di registro, non configurano un trasferimento di azienda. Sembra, infatti, che detto tributo, gia' percetto sui conferimenti al momento della nascita di una societa', debba assorbire tutte le imposte eventualmente dovute per le cessioni delle quote in parola, in ossequio ai principi contenuti nella nota direttiva comunitaria del 17 luglio 1969, n. 335 sulla imposizione diretta relativa ai trasferimenti di capitale. D'altra parte, i soggetti destinatari di tale direttiva, come si evince in particolare dagli artt. 3 e seguenti della stessa direttiva e come specificato da questa Direzione Generale con nota n. 251044/82 del 5 maggio 1982, sono non soltanto le societa' di capitali, ma anche quelle di persone. Pertanto, poiche' con l'art. 4, allegato A, parte prima, del D.P.R. n. 634/72 tutti gli atti relativi alla nascita ed alla vita di societa' di qualunque tipo, aventi per oggetto esclusivo o principale l'attivita' commerciale, sono gia' sottoposti all'applicazione dell'imposta di registro, si ritiene che i tributi a suo tempo percetti sugli atti societari assorbano anche quelli eventualmente dovuti per le cessioni di cui si discute. La Scrivente, pertanto, condividendo l'avviso di codesto Organo Ispettivo, esprime il parere che si debba abbandonare la pretesa fiscale e desistere

dall'iter contenzioso.

---